

(N. 943-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DI MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE

per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo

nel periodo della Costituente

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 15 marzo 1950

(V. Stampato N. **520-33**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1950

Comunicata alla Presidenza il 10 aprile 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge, ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, con l'articolo 1 costituisce un « *Ente Siciliano di Elettricità* » che è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per derivazione di energia elettrica ».

Lo stesso articolo 1 fa salve però « le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi », determinando all'articolo 16 che « le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica che siano in corso di istruttoria, si intendono decadute », e che « per le autorizzazioni provvisorie ad iniziare i lavori, già rilasciate alle Ditte dal Ministero dei lavori pubblici, è in facoltà del Presidente della Regione di mantenerle o revocarle sentito l'esito ».

La Camera dei deputati ha ratificato questo decreto legislativo con la seguente modifica all'articolo 16:

« Per le domande di concessione di derivazioni idrauliche, per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, siano state ammesse ad istruttoria, la medesima prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici - approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

« Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, la istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonchè nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite ».

La decisione della Camera dei deputati è ispirata ai seguenti motivi illustrati nella sua relazione, dal Presidente di quella Commissione speciale:

« L'Ente Siciliano di Elettricità venne creato non per sostituire, espropriare ed assorbire l'organizzazione delle industrie elettriche esistenti in Sicilia (accanto al grosso organismo della Società generale elettrica della Sicilia vi sono numerose aziende sub-distributrici e autoproduttrici), ma per integrare le attività esi-

stenti e realizzare con la finanza statale un vasto programma di nuove costruzioni di bacini montani per produzione di energia idroelettrica e soprattutto per irrigazione agricola e bonifica fondiaria.

« A tal fine lo Stato concorse con circa 32 miliardi di contributi di competenza del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura, intendendo collaborare - come di fatto collabora - senza assumere su di sé tutto l'onere della produzione dell'energia elettrica in Sicilia.

« Questa funzione adiuvatrice, integratrice e coordinatrice è utilissima alla Regione, a condizione che essa aderisca e si innesti alla realtà esistente e si svolga proficuamente accanto e parallelamente all'attività della privata iniziativa che ha la responsabilità effettiva dei servizi elettrici nell'Isola e non può venire soffocata ed arrestata senza pubblico danno. È ovvio quindi l'interesse generale di far concorrere al più rapido processo di elettrificazione integrale dell'isola l'apporto del capitale privato oltre che dei finanziamenti statali.

« A tal fine in sede di ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, occorre rivedere un errore iniziale, che è stato quello di avere iniquamente dichiarate decadute le domande di concessione di acque pubbliche per produzione di energia elettrica che si trovavano in corso di istruttoria, calpestando legittime aspettative degne di tutela e rendendo nel nulla un importante lavoro compiuto sia dalle Ditte stesse per la progettazione delle opere, che dalla pubblica Amministrazione per l'istruttoria iniziata delle domande relative, spesso in corso avanzato.

« Facendo salve con disposizione transitoria queste domande nonchè quelle varianti connesse a derivazioni elettriche precedentemente assentite, consentendo così il più largo ed economico sfruttamento delle opere esistenti, fermo restando il sistema della legge che concede all'Ente le acque pubbliche utilizzabili per produzione elettrica, vengono sollecitate le realizzazioni idroelettriche in Sicilia da parte delle Ditte private che avevano manifestato il concreto proposito di eseguire elaborati progetti da tempo allestiti.

« Qualora per avventura tali Ditte non osservassero il rigoroso termine fissato dalla pub-

blica Amministrazione per l'inizio e per la ultimazione dei lavori, subentra il diritto dell'Ente siciliano di elettricità.

« D'altra parte giova tener presente che l'Ente è di già impegnato per uno svolgimento di lavori elettro-irrigui prevalentemente nel bacino del Salso Simeto, il quale assorbe molto più dei contributi stanziati dal Governo per il decennio 1947-56. Per tanto è necessario che gli altri impianti idroelettrici previsti in Sicilia e che non sono nel programma dell'Ente (Imera, Platani, Belice, Alcantara, ecc.), siano senza ulteriore indugio costruiti dalle Ditte private che avevano fatto richiesta di concessione prima della pubblicazione della legge ».

* * *

La Regione siciliana ha esposto in una lettera, indirizzata alla Presidenza di questa Assemblea in data 6 giugno 1950, una serie di considerazioni (che in realtà prospettano una eccezione di incompetenza) che la Commissione ha ritenuto di esaminare preliminarmente.

Si afferma che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo in esame sarebbero in contrasto con le norme contenute negli articoli 14 e 32 dello Statuto della Regione siciliana.

L'articolo 14 prevede alla lettera *g*) la potestà legislativa esclusiva della Regione sui lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; mentre alla lettera *i*) la prevede per le acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale.

In seno alla Vostra Commissione, nella seduta del 9 giugno, è stato innanzi tutto autorevolmente osservato che, a pena di voler confondere il concetto e i limiti dell'autonomia regionale con il concetto e i limiti del federalismo, non può negarsi allo Stato il diritto di istituire e disciplinare legislativamente, anche nelle Regioni rette da statuti speciali, enti pubblici che svolgano la loro attività per rispetto a materie sulle quali la Regione abbia potere legislativo od amministrativo; inoltre, che i poteri di vigilanza concessi in base all'articolo 17 del decreto legislativo che siamo

chiamati a ratificare, non sono poteri *originari* (cioè connotati alla potestà statutaria della Regione) ma le derivano da un atto legislativo dello Stato (per di più successivo all'approvazione dello Statuto regionale).

Infine, ed appariva questo ancor più decisivo rilievo, la Commissione ritenne che non potesse negarsi che le grandi derivazioni di acque pubbliche regolate dal decreto in esame, dovessero considerarsi opere pubbliche di interesse nazionale, se non addirittura di interesse prevalentemente nazionale; tale comunque da doversi considerare destinate a servizi di carattere nazionale, anche per il cospicuo contributo dello Stato previsto nell'articolo 19 dello stesso decreto.

Comunque ogni questione deve intendersi superata e testualmente risolta dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1950 che approva le « *Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di lavori pubblici* ». L'articolo 3, lettera *h*) di questo decreto dichiara infatti che « *sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 14, lettere g) ed i) dello Statuto siciliano, le grandi derivazioni di acque pubbliche* ».

* * *

Risolto così il punto pregiudiziale, la maggioranza della vostra Commissione ha ritenuto di dover accettare la modifica della Camera, emendandola, però, come si dirà, sostanzialmente.

* * *

È necessario prima esaminare la modifica apportata dalla Camera all'articolo 16, distinguendo i due commi:

I.

Il primo comma, così come modificato, stabilisce che « per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, siano state ammesse ad istruttoria, la medesima prosegua

a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

È da premettere che la disposizione originaria dell'articolo 16 aveva dato luogo ad equivoci di interpretazione e che in conseguenza, sul dissenso insorto tra il Ministero delle finanze e il Ministero dei lavori pubblici, il *Consiglio di Stato* (Sezioni II e III) con parere n. 151 del 9 ottobre 1947, ritenne che l'articolo 16 del decreto in esame col dire che « le domande che siano in corso di istruttoria si intendono decadute » implicitamente riconosceva la validità delle domande che avessero superato lo stadio istruttorio (pur non essendo state ancora definite col decreto formale di concessione, che trasforma quella che è solo una mera aspettativa in un interesse legittimo protetto).

Lo stesso Consiglio di Stato determinò i limiti di questa che definì fase intermedia preconcessiva (fase cioè inserita tra quella istruttoria propriamente detta e l'emissione del decreto), facendo richiamo all'articolo 15 del Regolamento di esecuzione del testo unico sulle acque ed impianti elettrici (contenuto nel regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285); cioè ritenne conclusa la fase istruttoria nel momento in cui l'ufficio del Genio civile rimette gli atti, con la sua relazione, al Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Lo stesso Consiglio di Stato, con successivo parere n. 265, del 15 giugno 1948, ribadì il suo avviso, chiarendo ancor meglio:

« a) che, ove la legge avesse voluto la estinzione di tutte le procedure di concessione non ancora definite col formale decreto, allo scopo sarebbe bastato aver fatto salve nell'articolo 1 solo le concessioni validamente acquistate (per doversene dedurre per contrasto caducate tutte le altre procedure in corso);

« b) che nel regolamento di esecuzione citato, quello del 14 agosto 1920, sono ben distinte le norme relative all'istruttoria (contenute al capo II, negli articoli 9-14) da quelle relative alla concessione (contenute al capo III negli articoli 15-26): che, infatti, l'ultimo articolo del capo II, il 14, tratta appunto della relazione del Genio civile sui risultati della istruttoria ».

In definitiva, in base ai pareri del Consiglio di Stato, fu ammessa la validità delle domande per le quali il Genio civile avesse trasmesso la sua relazione al Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Questa soluzione che appare giuridicamente impeccabile poneva però per il legislatore un problema di equità giustamente rilevato dalla Commissione della Camera: è equo infatti che la validità o la decadenza di una domanda di concessione debbano derivare non da un giudizio, « sulla migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico o dalla migliore soddisfazione di altri prevalenti interessi pubblici », ma da un fatto non imputabile ai richiedenti e dipendente solo dalla maggiore o minor solerzia degli uffici del Genio civile o dal giudizio dell'Autorità centrale sulla completezza o incompletezza dell'istruttoria ?

La prima modifica apportata all'articolo 16 dalla Commissione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'equità, appare pienamente giustificata.

Rimane da esaminare se contrasti con i motivi di carattere economico-politico che indussero alla costituzione dell'Ente e per rispondere a quest'ultima domanda occorre indagare quale sia stato il reale intento del legislatore.

In proposito è opportuno ricordare il parere espresso dal *Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana* (in merito alle sovvenzioni dello Stato all'Ente siciliano di elettricità) nella adunanza della sezione consultiva del 5 agosto 1949.

Il Consiglio così si esprime: « la lettura del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, permette di affermare due concetti: 1° che il provvedimento stesso fu ispirato ad un criterio di favore per la Sicilia, per dotare questa di un organismo particolare di produzione e di controllo delle industrie idroelettriche; 2° che la creazione dell'Ente non ha escluso l'applicazione in Sicilia del testo unico 11 dicembre 1933, richiamato nella premessa e nel contesto. I due concetti sono strettamente correlativi perchè, come ora si dirà, non si sarebbe potuto conseguire lo scopo di incremento delle attività idroelettriche siciliane, se non affiancando le provvidenze del decreto legislativo 2 gen-

naio 1947, n. 2, e quelle del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

« L'Ente siciliano di elettricità, non è, come si è chiarito più sopra, un concessionario esclusivo, investito, cioè, di una posizione di monopolio; alla creazione di un monopolio, il legislatore non ha inteso pervenire. Sarebbe stato antieconomico opporre un divieto a quelle imprese che già esercitano l'industria idroelettrica in Sicilia, sia per gli ingenti oneri che avrebbero potuto derivare dalla revoca o dal riscatto delle concessioni, sia per i riflessi che sul funzionamento delle singole attività avrebbe potuto determinare il trasferimento di gestione. Il monopolio dell'Ente pubblico, inoltre, sarebbe stato antieconomico anche per la notissima considerazione che le pubbliche amministrazioni, nel campo industriale, producono di solito a più alto costo; mentre una delle ragioni determinanti dell'intervento dello Stato fu appunto il più elevato costo della produzione dell'energia elettrica in Sicilia, in confronto alle altre regioni d'Italia.

« La funzione dell'Ente, è, dunque, di integrazione, di coordinamento, di controllo.

« La funzione integratrice si svolge appunto con l'attuazione di quelle iniziative dalle quali l'industria privata, agendo per fine di lucro, è normalmente distolta per difetto di convenienza economica, ma che possono essere svolte dall'Ente pubblico, il quale tende esclusivamente alla realizzazione di un interesse generale. Le opere, che potranno essere iniziate dall'Ente, saranno, quindi, secondo ogni probabilità, opere particolarmente costose, e che potranno produrre un reddito soltanto ad assai lunga scadenza, precisamente, quelle opere che, per tali loro caratteristiche economiche, non sono state finora intraprese dalla iniziativa privata, e la cui mancanza ha posto la produzione idroelettrica siciliana nelle rilevate condizioni di inferiorità ».

La Vostra Commissione in realtà ha ritenuto che dalla struttura del decreto che ci occupa appare come si sia voluto creare un ente che coordinasse, controllasse ed anche spronasse l'iniziativa privata, ponendosi allo scopo con essa anche in concorrenza, ma non un ente che dovesse esercitare il monopolio dell'industria idroelettrica siciliana: si è voluto cioè

spezzare il monopolio dell'industria privata, ma non creare un altro monopolio di Stato.

D'altronde è in proposito anche da porre in rilievo che non appare presumibile che la creazione dell'Ente abbia voluto essere il primo esperimento di nazionalizzazione delle industrie elettriche in Italia — perchè (senza voler entrare a discutere sul tema delle nazionalizzazioni) con l'elettrodotto previsto tra la Calabria e la Sicilia l'ordinamento dell'industria idroelettrica in Sicilia non potrebbe considerarsi totalmente avulso da quello nazionale sostanzialmente difforme.

Giova tener presente infine che l'Ente siciliano di elettricità è di già impegnato nello svolgimento di lavori elettro-irrigui (come è rilevato nella dichiarazioni del Presidente della Commissione speciale della Camera dei deputati che abbiamo sopra riportato) per un importo superiore al contributo di 32 miliardi previsto nell'articolo 19 del decreto legislativo in esame per il decennio 1947-56.

* * *

La Commissione ha però ritenuto di dover tener conto di quegli effetti che l'articolo 16 del decreto legislativo che discutiamo ha potuto spiegare dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo ad oggi, e che in conseguenza debbano ritenersi decadute quelle domande che, pur già ammesse ad istruttoria al momento dell'entrata in vigore del decreto, concernano però concessioni per le quali sia stato già disposto, in favore dell'Ente siciliano di elettricità, il provvedimento di approvazione previsto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto stesso.

La Commissione non ha ritenuto invece di poter aderire alla proposta di attribuzione al Ministro dei lavori pubblici di un potere di deliberazione delle domande in corso di istruttoria nel 1947 (che gli consentisse di decidere quali di esse meritassero di essere istruite ai sensi e per gli effetti del testo unico del 1933), in quanto tale potere eccederebbe i limiti di quella facoltà discrezionale già accordata al Ministro dalle disposizioni del testo unico allo scopo di consentirgli di poter selezionare le domande di concessione, solo però sotto il profilo tecnico della convenienza.

II.

Il secondo comma dell'articolo 16, così come è modificato, stabilisce che: « Parimenti è effettuata in base alle medesime disposizioni la istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti, nonché nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite ».

Questa seconda modifica apportata dalla Camera è stata, come è noto, vivacemente criticata dalla Confederazione della municipalizzazione (nel suo memoriale indirizzato al Presidente del Senato e a tutti gli onorevoli componenti di questa Commissione) in quanto concessioni nuove, la cui utilizzazione fosse connessa con utenze preesistenti, potrebbero praticamente comprendere la quasi totalità delle risorse idriche esistenti in Sicilia, e quindi svuotare completamente di ogni valore la riserva a favore dell'Ente siciliano di elettricità (dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica) contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo in esame.

In proposito, pur rilevando che il principio della connessione, come condizione di preferenza, è già accolto nell'articolo 9 del testo unico sulle acque pubbliche, la vostra Commissione ha però ritenuto necessario di chiarire sotto il profilo tecnico i concetti di variante e di connessione, per impedire appunto una interpretazione così elastica da svuotare di ogni sostanziale contenuto i diritti dell'Ente siciliano di elettricità.

A tale scopo la maggioranza della Commissione vi propone che le domande che riguar-

dino varianti o nuove concessioni connesse possano essere prese in considerazione solo quando si tratti di connessione idraulica, che consenta un migliore sfruttamento di tutte le opere - o di parte delle opere principali idrauliche ed elettriche degli impianti in esercizio.

È apparso però ingiusto ed antieconomico che a un impianto già in esercizio siano preclusi quei miglioramenti che, dal punto di vista idraulico ed elettrico, possano aumentarne il rendimento.

È opportuno infine rilevare che rimangono all'Ente siciliano di elettricità compiti di grande rilievo: l'Ente oltre gli ingenti lavori che ha già in corso, ed i nuovi (giacchè rimane fermo il principio dell'articolo 1), ha la potestà di subentrare ai concessionari inadempienti (in tutti i casi di inadempienza previsti dall'articolo 16 di questo disegno e dall'articolo 55 del testo unico sulle acque pubbliche); ha la facoltà di coordinamento e di controllo previste al capo c) dell'articolo 2; ha infine le attribuzioni per la colonizzazione del latifondo in Sicilia, che pure costituiscono un altro dei suoi compiti istituzionali.

* * *

Onorevoli colleghi, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo in esame, emendate come vi propone la vostra Commissione, conciliano i diritti dell'Ente siciliano di elettricità con i diritti acquisiti o le legittime aspettative dell'iniziativa privata, in una obiettiva visione del sollecito realizzo delle possibilità idroelettriche della Sicilia.

SANNA RANDACCIO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'articolo 16 ».

Art. 16. — Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, siano state ammesse ad istruttoria, la medesima prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

« Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonchè nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

« Salvo che trattisi di domande relative ad impianti per i quali sia stato già disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione previsto nell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del suddetto decreto, siano state ammesse ad istruttoria, essa prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sentito il Presidente della Regione siciliana.

« Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonchè nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa idraulicamente con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite e consenta un migliore sfruttamento di tutte o parte [delle opere principali idrauliche e elettriche degli impianti in esercizio ».

ALLEGATO.

**DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
2 GENNAIO 1947, N. 2**

*Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano
di elettricità.*

Art. 1.

È costituito l'« Ente siciliano di elettricità » persona giuridica pubblica con sede in Catania.

L'Ente è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per derivazioni di energia elettrica, salve le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia.

Art. 2.

L'Ente provvede, direttamente e, quando se ne ravvisi la necessità e l'utilità mediante subconcessioni, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica in Sicilia. Le subconcessioni sono soggette all'approvazione del Governo della Regione e del Ministro per i lavori pubblici.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente:

- a) redige i piani generali ed i progetti;
- b) provvede alla esecuzione delle opere per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica;
- c) coordina, ove occorra, l'attività degli impianti di produzione e regola la distribuzione dell'energia elettrica nell'Isola; denuncia all'autorità competente le deficienze o irregolarità a fine della eventuale decadenza delle concessioni o della sostituzione nell'esercizio dell'impresa.

Art. 3.

Per le opere utilizzabili anche a scopo di irrigazione l'Ente siciliano di elettricità procede di concerto con l'Ente di colonizzazione

del latifondo siciliano, secondo le norme del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, e senza pregiudizio delle rispettive competenze del Ministero dell'agricoltura, del Governo della Regione e dei Consorzi di bonifica.

Art. 4.

L'Ente coordinerà i suoi piani e la sua attività con le direttive della produzione e distribuzione elettrica nazionale. Occorrendo si varrà della collaborazione degli organi tecnici dello Stato e della Regione.

Art. 5.

Gli impianti idrici o termici di produzione, quelli di distribuzione di energia elettrica, costruiti o acquistati dall'Ente, e le relative pertinenze e accessioni gli appartengono a titolo di patrimonio indisponibile.

Il patrimonio disponibile dell'Ente è costituito:

- a) dai conferimenti dello Stato, della Regione, della Compagnia nazionale industrie elettriche e degli Istituti pubblici di credito della Regione;
- b) dagli altri beni a qualsiasi titolo acquistati dall'Ente.

Lo Stato conferisce sin da ora 1.000.000.000 di lire. L'apporto della Regione sarà determinato dall'Assemblea regionale entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione e quello degli Istituti sarà stabilito dai singoli Enti di concerto con il Presidente regionale.

Art. 6.

Alla esecuzione delle opere e all'esercizio degli impianti l'Ente provvede con i contributi dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 19 e con le altre sue disponibilità.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalità e le condizioni.

Le deliberazioni concernenti la emissione delle obbligazioni devono essere approvate dal Governo della Regione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 7.

L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente regionale e così composto:

a) cinque membri designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per i trasporti;

b) tre membri designati dalla Giunta regionale;

c) il provveditore regionale delle opere pubbliche;

d) il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano;

e) due rappresentanti degli Istituti pubblici di credito partecipanti e un rappresentante della Compagnia nazionale industrie elettriche (Coniel);

f) tre rappresentanti rispettivamente degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate;

g) due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due dell'industria, uno del commercio, due degli artigiani e dei coltivatori diretti, scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate.

Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale dell'Ente che non ha voto deliberativo.

Art. 8.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente, i quali durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Nel seno del Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo composto del presidente e di quattro membri.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 10.

Il Consiglio nomina un Comitato tecnico di tre membri anche fuori dei suoi componenti e ne regola il funzionamento.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione:

a) stabilisce le direttive e la graduazione della esecuzione delle opere e approva i progetti di impianti;

b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

c) delibera le subconcessioni di produzione di energia elettrica e le concessioni di distribuzione superiore a chilowatte 500;

d) approva le transazioni di valore superiore a 10.000.000;

e) delibera la emissione di obbligazioni stabilendone le condizioni;

f) approva il regolamento organico del personale;

g) nomina il direttore generale;

h) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge o dal regolamento e provvede sugli oggetti che il Comitato esecutivo ritenga opportuno di deferirgli.

Le deliberazioni indicate alla lettera a) sono soggette alla approvazione del Governo della Regione su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano riservate al Consiglio di amministrazione o al presidente.

Art. 13.

Il Presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato, compie atti conservativi e nei casi di urgenza, emana i provvedimenti contingibili che ritenga necessari, riferendone nella prima riunione agli organi competenti per la approvazione.

Art. 14.

Il Comitato tecnico ha funzioni consultive. Il suo parere è obbligatorio:

a) sui piani generali di produzione e di distribuzione di energia elettrica e sulle norme di coordinamento;

b) sui progetti di costruzione e di distribuzione;

c) sulle domande di subconcessioni di produzione e distribuzione;

d) sugli appalti di lavori di importo superiore a lire 5.000.000.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo deliberano a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

Art. 16.

Le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che siano in corso di istruttoria, si intendono decadute.

Per le autorizzazioni provvisorie ad iniziare i lavori, già rilasciate alle ditte dal Ministero dei lavori pubblici, è in facoltà del Presidente della Regione di mantenerle o revocarle sentito l'Ente.

Su proposta dell'Ente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Presidente della Regione fissa i termini entro i quali le ditte concessionarie di derivazioni di acqua per la produzione di energia elettrica devono ultimare i lavori degli impianti.

Qualora il concessionario non accetti i nuovi termini o non completi gli impianti nel termine stabilito, decade dalla concessione. È sempre salva la facoltà del Presidente della Regione di accordare, su proposta dell'Ente, una proroga nei casi di forza maggiore.

La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

In tutti i casi di decadenza prevista dal presente articolo e dall'articolo 55 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti

elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con la legge 18 ottobre 1942, n. 1434, subentra l'Ente al quale sono trasferite tutte le opere.

Si applicano, per gli indennizzi, le disposizioni dell'articolo 25 del citato testo unico.

Il Collegio arbitrale, previsto dal predetto articolo, è costituito di tre membri, nominati uno dall'Ente, l'altro dal concessionario e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche di Palermo.

Art. 17.

Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che non siano sottoposte ad approvazione devono essere comunicate in copia al Governo della Regione. Il Presidente, sentita la Giunta, entro 30 giorni dalla data della comunicazione ha facoltà di annullarle per motivi di incompetenza o violazione di legge.

Art. 18.

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta può sciogliere il Consiglio di amministrazione, previa contestazione dei motivi, nei casi di persistente violazione della legge, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario, assistito da due assessori, con poteri limitati all'amministrazione ordinaria e agli atti conservativi. Entro il termine massimo di due mesi il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 19.

Per l'attuazione delle opere di irrigazione e di produzione di energia elettrica in Sicilia, previste nel presente decreto, è autorizzato a carico dello Stato un contributo di lire 31 miliardi e 795.000.000 che sarà ripartito in dieci rate uguali da iscriversi negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1955-56.

Nell'esercizio 1946-47 sarà iscritta anche la somma di lire 1.000.000.000 per il conferimento previsto dall'articolo 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni nei bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.

Art. 20.

Gli atti e i contratti dell'Ente soggetti a registrazione sono registrati a tassa fissa.

Art. 21.

L'Alto Commissario per la Sicilia provvede all'attuazione del presente decreto.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi della Regione, le attribuzioni deferite dal presente decreto al Governo, alla Giunta e al Presidente della Regione, sono esercitate dall'Alto Commissario per la Sicilia.